

# Rapporto

numero

**6224 R**

data

27 aprile 2010

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

## **della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio 26 maggio 2009 concernente l'approvazione del Piano di utilizzo cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP)**

### INDICE

1.	CONTESTO STORICO E CULTURALE .....	3
2.	BASI LEGALI.....	3
2.1	Legge federale sulla pianificazione del territorio .....	3
2.2	Scheda P3 (già 8.5) del piano direttore cantonale .....	5
3.	PIANO DI UTILIZZAZIONE CANTONALE .....	6
3.1	Componenti del PUC.....	6
3.2	Risultato della consultazione .....	7
3.3	Criteri per la delimitazione dei paesaggi .....	7
3.4	Norme di attuazione .....	9
4.	ANALISI DELLA SITUAZIONE .....	9
5.	POLITICA CANTONALE DEL PAESAGGIO.....	12
5.1	Importanza del paesaggio .....	12
5.2	Evoluzione del paesaggio.....	12
5.3	Progetti di paesaggio comprensoriale.....	13
5.4	Conservazione degli spazi aperti nel territorio montano e alpino .....	13
5.5	I casi particolari della Valle Bavona e Valle Malvaglia.....	14
6.	PROGETTO TERRITORIALE SVIZZERA .....	15
6.1	Opzioni di sviluppo del paesaggio .....	15
6.2	Piccole e medie valli di montagna.....	15
6.3	Paesaggi vicini allo stato naturale.....	16
6.4	Descrizione delle opzioni .....	16
6.5	Valutazione delle opzioni .....	17

7.	VALENZE ECONOMICHE.....	17
8.	CONSIDERAZIONI PARTICOLARI .....	20
8.1	Lavori commissionali .....	20
8.2	Valutazioni della Commissione .....	20
8.3	Adeguamenti della Commissione .....	22
8.4	Attuazione del PUC-PEIP e rapporti con l’Autorità federale .....	24
8.5	Promozione dei paesaggi protetti .....	27
9.	CONCLUSIONI.....	29

## **1. CONTESTO STORICO E CULTURALE**

Prima di entrare nel merito del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP) si ritiene opportuno approfondire alcuni aspetti utili per comprendere meglio il fenomeno dei rustici in Ticino. Il messaggio e il rapporto di pianificazione riprendono in dettaglio il contesto storico e culturale nel quale le costruzioni di appoggio all'attività agricola si sono sviluppate, a partire dal medioevo fino ai nostri giorni.

Si può ipotizzare che l'inizio della bonifica dei terreni sui monti debba risalire al XIII secolo, in corrispondenza con il notevole aumento della popolazione su tutto l'arco alpino. Il processo insediativo avvenne per famiglie o per gruppi famigliari. Questo primo tipo di paesaggio era dunque caratterizzato da *isole prative recintate* con qualche edificio in pietra (lo zoccolo) e legno al loro interno. Un secondo importante aumento di popolazione coinvolse l'intero arco alpino tra la fine del XIV e il XV secolo. Questa seconda importante crescita demografica coincise con una sempre maggiore estensione dei terreni bonificati e con la diffusione dell'utilizzo della pietra quale materiale da costruzione. In breve tempo si giunse ad una colonizzazione completa del territorio montano, dove la superficie dei terreni bonificati raggiunse il massimo dell'estensione e dove diversi *maggenghi* erano insediamenti abitati permanentemente. Tale situazione restò praticamente invariata fino alla metà del XIX secolo, dove, grazie al denaro guadagnato dagli immigrati, si assistette ad un ulteriore aumento dell'attività edificatoria. Gli ultimi edifici rurali ad essere edificati in modo tradizionale risalgono alla fine della seconda guerra mondiale. Per la loro costruzione si utilizzarono metodi sapientemente tramandati di generazione in generazione che rappresentano l'espressione dell'antica cultura tecnica e tipologica.

La necessità di una tecnica costruttiva semplice ed efficace, abbinata alla ripetitività delle forme (sperimentate col tempo e dunque sicure e poco soggette agli imprevisti) hanno determinato, col passare del tempo, la creazione di particolari comparti edificati (i "monti") che si contraddistinguono per la loro semplicità e per la grande forza espressiva caratterizzata da forme e tipologie simili. L'omogeneità del paesaggio costruito e i pochi materiali utilizzati (legno, e pietra) ne conferiscono quella naturale bellezza che oggi si vuole cercare di tutelare, non solo in Ticino. Gli agglomerati rurali si svilupparono dunque sulla base di esigenze concrete della vita agricola, che imposero oltretutto la relativa diffusione estensiva delle costruzioni sul territorio. Infatti, le difficoltà del trasporto in montagna suggerirono di edificare più costruzioni lungo i tragitti usuali, in modo da ridurre le tratte di percorrenza ed evitare inutili trasporti di fieno, letame e degli stessi animali.

La storia recente dei rustici è nota. Nel dopoguerra l'interesse per le attività produttive e terziarie e il progressivo disinteresse per quella agricola spinsero molti proprietari e gestori a trascurare, se non abbandonare, i territori e le costruzioni un tempo adibite alle attività svolte con gli animali. Molte furono svendute ed il guadagno reinvestito per migliorare l'abitazione primaria in paese. È bene sottolineare che la stessa dinamica avvenne in molte altre regioni d'Europa, oggi riconosciute per il loro grande valore paesaggistico, come ad es. la Toscana o la Provenza.

## **2. BASI LEGALI**

### **2.1 Legge federale sulla pianificazione del territorio**

La legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979, ha decretato il principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile. Con la revisione della LPT del 20 marzo 1998 e la nuova ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) del 28 giugno 2000 sono state definite le condizioni in base alle quali è possibile

autorizzare il cambiamento di destinazione di edifici e impianti degni di protezione situati fuori dalle zone edificabili.

In particolare l'art. 24d LPT stabilisce che (cpv. 2) *“il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente [lett. a] e la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo”* [lett. b], ritenuto che (cpv. 3) *“le autorizzazioni ... possono essere rilasciate soltanto se l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario [lett. a]; l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati [lett. b]; è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario [lett. c]; la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata [lett. d]; non vi si oppongono interessi preponderanti”* [lett. e].

L'art. 39 OPT precisa che (cpv. 2) *“i Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione [lett. a]; il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici [lett. b]; la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con un cambiamento di destinazione [lett. c]; e il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici”* [lett. d], ritenute le condizioni di cui al cpv. 3, corrispondenti nella sostanza a quelle sopra riportate (art. 24d cpv. 3 LPT).

### ***Criteri per designare gli edifici e gli impianti degni di protezione***

Nel commento alla nuova ordinanza, in merito all'art. 39 OPT l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) spiega che l'oggetto protetto non è costituito soltanto dagli edifici tipici del paesaggio, ma anche dal paesaggio come tale, che va posto sotto protezione nel quadro della pianificazione d'utilizzazione. L'ARE precisa anche che le possibilità offerte da questa disposizione sono di fatto attuabili in comprensori ben determinati, situati in particolare nei Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni, i quali si sono già impegnati intensamente a favore dell'attuazione di questa disposizione<sup>1</sup>.

Per poter stabilire quali edifici e quali impianti siano degni di protezione occorrono determinati criteri. L'ARE specifica che la valutazione tecnica deve essere comprensibile e l'interesse pubblico deve essere condivisibile<sup>2</sup>. Gli oggetti di pregio sono selezionati in base a caratteristiche quali la rarità, la singolarità, la bellezza e l'idoneità allo svago. Il valore di un edificio dipende dal tipo di costruzione, dalla qualità architettonica, dalle tecniche utilizzate, dallo stato di conservazione, dall'età, e dalla rarità; il valore paesaggistico dipende invece dal suo rapporto spaziale con un insieme, un insediamento o il paesaggio.

Gli edifici e i paesaggi rurali vanno valutati sotto il profilo della conservazione e dell'utilizzazione. L'ARE indica che è opportuno distinguere fra conservazione integrale, conservazione della struttura edilizia e conservazione del paesaggio rurale e che bisogna conservare il nesso funzionale tra gli edifici e il paesaggio. Le nuove utilizzazioni devono

---

<sup>1</sup> Cfr. Commenti relativi all'ordinanza sulla pianificazione del territorio e raccomandazioni per l'attuazione, Rapporto esplicativo, punto 2.4.1 Eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili, Edifici in comprensori con insediamenti sparsi ed edifici tipici del paesaggio, pag. 39.

<sup>2</sup> Cfr. Commenti relativi all'ordinanza sulla pianificazione del territorio e raccomandazioni per l'attuazione, Criteri per designare le costruzioni e gli impianti degni di protezione ai sensi dell'articolo 24d capoversi 2 e 3 LPT e dell'articolo 39 capoversi 2 e 3 OPT.

permettere di raggiungere gli obiettivi di conservazione e sviluppo del paesaggio in questione.

### **Modo di procedere**

Soltanto la conoscenza di tutti gli edifici esistenti permette di valutare in modo oggettivo il carattere degno di protezione nei singoli casi e di garantire l'uguaglianza di trattamento giuridico. Molta documentazione di base è già disponibile e può essere utilizzata<sup>3</sup>.

L'ARE considera importante l'informazione dei potenziali committenti in merito alle possibilità e ai limiti del cambiamento di destinazione. Soltanto chi conosce il valore di un edificio o di un impianto dimostra di norma anche la necessaria comprensione per la sua conservazione. Nell'ambito della procedura di autorizzazione occorre pertanto sfruttare le domande preliminari e le possibilità, che sono spesso offerte, di consulenza sulla tutela degli edifici e del paesaggio.

## **2.2 Scheda P3 (già 8.5) del piano direttore cantonale**

La scheda P3 (già 8.5) del piano direttore cantonale, *Paesaggi con edifici e impianti degni di protezione*, pone le basi per l'applicazione dell'art. 39 cpv. 2 e 3 OPT. Essa è il risultato di una laboriosa procedura:

- il 5 luglio 1990 il Consiglio di Stato adottava una prima versione della scheda 8.5<sup>4</sup>;
- il 25 ottobre 1995 il Consiglio di Stato adeguava la scheda 8.5, inserendo i criteri per la delimitazione dei paesaggi degni di protezione nell'ambito dei piani regolatori e specificando i compiti del Cantone e dei Comuni<sup>5</sup>;
- l'11 novembre 1998 il Gran Consiglio decideva i ricorsi<sup>6</sup> e modificava la scheda 8.5<sup>7</sup>;
- il 30 gennaio 2002 il Consiglio federale approvava la scheda 8.5, apportandole ulteriori modifiche e decretando una serie di oneri per il Cantone<sup>8</sup>;

---

<sup>3</sup> Inventari federali dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP), degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS), elenco dei beni culturali; inventari cantonali e comunali; studi scientifici e altri inventari.

<sup>4</sup> La scheda considerava paesaggi con edifici e impianti degni di protezione le parti del territorio cantonale che non coincidevano con: 1. superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC), 2. aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale. Gli edifici per i quali era ammesso il cambiamento di destinazione dovevano essere inventariati e designati nei piani di utilizzazione. La scheda era stata approvata dal Gran Consiglio il 22 giugno 1993. Il 27 giugno 1995 il Consiglio federale l'aveva approvata solo parzialmente, segnatamente per quanto riguarda le esigenze per l'allestimento degli inventari. Il Cantone era stato invitato a precisare le condizioni relative alla delimitazione e alla tutela dei paesaggi degni di protezione.

<sup>5</sup> I paesaggi degni di protezione erano caratterizzati dall'alternanza tra boschi e radure e valorizzati dalla presenza di edifici rurali, ubicati fuori delle zone edificabili in modo raggruppato o isolato.

Non erano da considerare:

- i comprensori coperti prevalentemente dal bosco senza spazi aperti valorizzati da edifici rurali originali meritevoli di protezione,
- le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC),
- gli alpeggi,
- i territori soggetti a pericoli naturali,
- le aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale.

<sup>6</sup> Contro la scheda avevano ricorso sei Comuni (Airolo, Bedretto, Claro, Personico, Pianezzo, S. Antonio), due Regioni (Tre Valli, Valle Morobbia), due Patriziati (Airolo, Personico) e l'Alleanza patriziale ticinese. I motivi erano: il concetto di alternanza tra boschi e radure, la considerazione dei territori minacciati da pericoli naturali e l'esclusione degli alpeggi.

<sup>7</sup> In particolare il Gran Consiglio aveva stralciato gli alpeggi dai criteri di esclusione e precisato che i paesaggi degni di protezione sono situati al di sotto del 2'000 m s.l.m.

<sup>8</sup> Il dispositivo d'approvazione della scheda di coordinamento 8.5 elenca, al punto 3, i seguenti oneri:

- con la revisione del piano direttore, adottata dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009, la scheda 8.5 è confluita nella scheda P3 (sono state aggiornate unicamente parti non vincolanti).

I paesaggi con edifici e impianti degni di protezione sono in particolare quelli caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti e da aree alpestri al di sotto dei 2000 m s.l.m., valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali, ubicati fuori dalle zone edificabili in modo raggruppato o isolato. I criteri di esclusione sono

- il bosco ai sensi della legislazione forestale;
- le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC);
- le aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale;
- le aree soggette a forti pericoli naturali accertati.

### **3. PIANO DI UTILIZZAZIONE CANTONALE**

#### **3.1 Componenti del PUC**

Considerati gli sforzi già intrapresi dai Comuni per l'elaborazione degli inventari degli edifici situati fuori delle zone edificabili, il Consiglio di Stato ha deciso di assumere a proprio carico gli oneri per la definizione dei paesaggi. Il Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP) permette di delimitare i paesaggi con edifici e impianti protetti in modo uniforme sull'intero territorio cantonale e di disporre in tempi relativamente brevi dell'anello giuridico mancante per l'applicazione dell'art. 39 OPT.

Il PUC dei paesaggi con edifici e impianti protetti è composto di:

- 22 tavole in scala 1:25'000 che coprono l'intero territorio del Cantone Ticino con indicazione della delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti;
- carta riassuntiva in scala 1:150'000 con indicazione della delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti;
- norme di attuazione;
- rapporto di pianificazione.

- 
- I. Il Cantone tiene inventari in merito a:
    - a) paesaggi protetti ai sensi dell'articolo 39 capoverso 2 OPT (inclusa la cartografia),
    - b) edifici che in questi paesaggi sono stati posti sotto protezione,
    - c) autorizzazioni per costruire o trasformare edifici o impianti all'interno di questi paesaggi, suddivise in:
      - 1) autorizzazioni concernenti edifici protetti,
      - 2) autorizzazioni concernenti altri edifici o impianti,
    - d) messa sotto protezione di edifici rustici diroccati e autorizzazioni rilasciate per la ricostruzione e la trasformazione dell'utilizzazione di siffatti edifici,
    - e) abusi edilizi in questi paesaggi indicando stato e genere del disbrigo,
    - f) rendiconti periodici (almeno ogni due anni) dei Comuni sullo stato dell'esecuzione riguardante questi paesaggi.
  - II. Il Cantone trasmette annualmente all'USTE gli inventari aggiornati indicando le modifiche intervenute.
  - III. Il Cantone adegua le Direttive dipartimentali per l'elaborazione dell'inventario comunale degli edifici situati fuori delle zone edificabili, febbraio 1991 e la Norma integrativa tipo alla norma di attuazione dei PR (edizione agosto 1994) alla versione della scheda di coordinamento 8.5 approvata.

### **3.2 Risultato della consultazione**

Conformemente all'art. 46 LALPT, la procedura di informazione e partecipazione si è svolta nel 2006 con il deposito del progetto di PUC presso tutte le cancellerie comunali del Cantone e la presentazione di 130 prese di posizione da parte di 42 Comuni, 7 enti o associazioni, 80 cittadini o persone giuridiche e dell'Ufficio federale dello sviluppo del territorio (ARE).

Parecchie osservazioni di Comuni e di privati riguardavano l'esclusione dal PUC di aree agricole (a Prato Leventina e Dalpe, Giornico, Chironico, Pian Castro-Acquarossa, Muggia, Croglio) e di aree (colline) a contatto con agglomerati urbani (a Daro e Artore-Bellinzona, Cugnasco, Giubiasco, Collina d'Oro, Arogno).

Per contro l'ARE rilevava che i criteri di base erano stati interpretati in modo molto largo e non era stata eseguita una seconda rigorosa scelta.

Altri ritenevano che le norme di attuazione fossero troppo dettagliate. I temi sollevati erano l'impossibilità di trasformare un rustico in abitazione primaria, il divieto di demolizione, la necessità di rimuovere elementi architettonici deturpanti, gli ampliamenti, le facciate, i materiali di copertura dei tetti, i canali di gronda, le canne fumarie, le cinte, i muretti, i requisiti per la domanda di costruzione, i controlli di cantiere al termine dei lavori. L'abrogazione delle norme d'attuazioni comunali in vigore destava preoccupazione laddove già da anni si opera con pianificazioni e con commissioni speciali che garantiscono anche una consulenza ai proprietari, come la Valle Bavona e la Valle Malvaglia.

La consultazione ha portato ad un riesame dei paesaggi con edifici e impianti protetti e ad un significativo restringimento dei loro perimetri. In particolare è stato abbandonato il criterio sistematico dei 2'000 m s.l.m. e sono state escluse dai paesaggi con edifici e impianti protetti alcune aree già compromesse da trasformazioni non rispettose della sostanza tradizionale.

### **3.3 Criteri per la delimitazione dei paesaggi**

In considerazione delle osservazioni critiche espresse dall'ARE, il Dipartimento del territorio, sulla base delle indicazioni scaturenti dall'art. 39 cpv. 2 e 3 OPT e dalla scheda 8.5 (ora P3) del piano direttore cantonale, e delle valutazioni operate da un'apposita commissione istituita dal Consiglio di Stato, ha proceduto ad ulteriormente affinare (rispetto al progetto di PUC pubblicato nel 2006) i criteri per la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti, e a ridurre di conseguenza, sensibilmente, i relativi perimetri.

In particolare, per la definizione dei perimetri del PUC sono stati utilizzati i seguenti criteri:

a) Bosco

La scheda 8.5 indica che i paesaggi degni di protezione sono in particolare quelli caratterizzati dall'alternanza tra foreste e spazi aperti. In certe parti impervie del territorio cantonale, l'alternanza tra foreste e spazi aperti non c'è mai stata; in altre zone, il progressivo abbandono dei pascoli ha causato una forte estensione del bosco, che ha cancellato quasi tutte le radure.

Per questi motivi, con il riesame dei paesaggi, diversi comparti caratterizzati da un bosco fitto senza radure sono stati esclusi dal PUC. Si tratta ad esempio di aree come la sponda destra della Valle Vergelletto, la Valle di Arbedo, il versante destro tra Ambri e Rodi o anche di superfici più limitate.

b) Territorio aperto oltre i monti e i maggenghi

Il progetto di PUC del 2006 riportava quasi sistematicamente la quota di 2'000 m s.l.m. quale limite superiore dei paesaggi con edifici e impianti protetti. Con il riesame dei paesaggi sono stati considerati più attentamente i monti e i maggenghi; il limite superiore è ora sovente tracciato appena sopra questi insediamenti. Restano di conseguenza escluse molte zone aperte impervie e prive di rustici e anche parecchi alpeggi in cui l'attività agricola è ancora ben presente e deve avere la priorità. Ad esempio in Valle Bedretto, Valle Carassina (Blenio), Val Vogornesso (Sonogno).

c) Zone di pericolo naturale

Nel riesame dei paesaggi, alcune zone di pericolo di una certa dimensione già consolidate con i piani previsti dalla legge sui territori soggetti a pericoli naturali sono state escluse dai perimetri del PUC, in particolare le principali zone valangarie di Airolo. La maggior parte dei pericoli naturali dovrà comunque essere considerata nell'ambito della procedura edilizia, anche perché i piani delle zone di pericolo si concentrano soprattutto sulle zone edificabili.

d) Attrezzature, impianti o funzioni d'interesse superiore

La scheda 8.5 esclude dai paesaggi con edifici e impianti protetti le aree per attrezzature, impianti o funzioni d'interesse nazionale, cantonale o regionale. In particolare sono state escluse le piazze d'armi di Airolo, del Monte Ceneri e di Isonne e le zone sciistiche di Pescium (Airolo) e Carì.

e) Aree agricole

Con l'esclusione delle superfici per l'avvicendamento culturale (SAC), una buona parte del territorio di fondovalle fino a 500-600 m s.l.m. risulta già automaticamente escluso dai paesaggi con edifici e impianti protetti. Già con il progetto del 2006 erano state escluse anche altre importanti aree agricole come la campagna di Dalpe e Prato Leventina, il Pian Castro (Acquarossa) e il fondovalle della Tresa (Monteggio).

f) Aree a contatto con gli agglomerati urbani

I paesaggi con edifici e impianti protetti a contatto con le zone edificabili sono già percettibilmente limitati dall'esclusione delle aree agricole più importanti. Il principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile impone però altre selezioni negli agglomerati urbani, in particolare nelle zone collinari. Il progetto di PUC del 2006 escludeva già dai paesaggi del PUC la collina tra Bioggio e Cademario, la Collina d'Oro, la fascia pedemontana tra Gudo e Gordola, le zone di Artore, Daro (Bellinzona) e Paudò (Giubiasco). Con il riesame dei paesaggi sono state precisate queste aree e sono state escluse anche le fasce collinari tra Bioggio e Caslano e tra Orselina e Tenero.

g) Aree paesaggisticamente già compromesse

Dai paesaggi con edifici e impianti protetti sono stati esclusi insediamenti che a causa delle numerose trasformazioni hanno perso le loro caratteristiche paesaggistiche. Si tratta ad esempio di Mornera (Montecarasso) - parzialmente incluso in zona edificabile, e già escluso nel progetto del 2006 - dei Monti di Fosano, di Piazzogna, di Vairano e di Gerra (Gambarogno), di alcuni monti di Brissago, dei Monti di Paudò (Bellinzona).

h) Assenza di edifici degni di protezione

In alcuni casi, il riesame dei paesaggi ha portato all'esclusione dal PUC di comparti caratterizzati da un numero molto limitato o dalla totale assenza di edifici degni di



protezione. Si tratta ad esempio del Monte San Giorgio e dell'Arbostora, il cui valore paesaggistico non è legato ai pochi edifici rilevati.

### 3.4 Norme di attuazione

Le norme di attuazione del PUC reggono la delimitazione dei paesaggi, chiariscono il rapporto tra strumenti pianificatori cantonali e comunali e le relative competenze amministrative, precisano la sistematica e gli effetti degli inventari comunali e dispongono le norme edilizie applicabili in materia.

Esse definiscono le possibilità d'intervento sull'edificio e le necessità di gestione dell'area circostante, come il divieto di modifica dello stato naturale dei prati e dei pascoli, la necessità di uno sfalcio annuale per evitare l'avanzamento del bosco e la tutela dell'esercizio dell'agricoltura. Le norme propongono pure alcune disposizioni intese al recupero paesaggistico di situazioni compromesse create nel passato.

I Comuni dovranno riportare il perimetro di loro competenza nel piano del paesaggio del piano regolatore. Non sarà tuttavia necessaria un'ulteriore procedura, poiché il PUC diventa efficace a tutti gli effetti con la sua entrata in vigore. Gli inventari degli edifici situati fuori dalle zone edificabili restano di competenza comunale. Le norme comunali sono abrogate con l'entrata in vigore del PUC. Le norme più restrittive rimarranno in vigore transitoriamente per cinque anni dando così tempo ai Comuni di determinarsi in merito, ossia se mantenerle o meno.

## 4. ANALISI DELLA SITUAZIONE

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio torna ad occuparsi dei rustici ad undici anni dall'approvazione della scheda 8.5 del piano direttore cantonale. La presentazione del PUC dei paesaggi con edifici e impianti protetti rappresenta indubbiamente un importante passo avanti nella gestione del patrimonio dell'edilizia rurale cantonale.

La consapevolezza che l'approvazione di questo piano non risolverà tutti i problemi legati al cambiamento di destinazione dei rustici non più utilizzati dall'economia rurale tradizionale impone comunque un'analisi obiettiva della situazione.

Gli elementi principali che caratterizzano la situazione attuale sono i seguenti:

#### a) I rapporti con la Confederazione

La procedura di approvazione della scheda 8.5 aveva aperto un conflitto con l'allora Ufficio federale della pianificazione del territorio (UFPT). I numerosi incontri e la copiosa corrispondenza interscambiati nel frattempo non hanno purtroppo permesso di ricucire questo strappo che - a partire da gennaio 2009 - è sfociato nella presentazione sistematica di opposizioni da parte dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) alle domande di costruzione pubblicate sul Foglio ufficiale in formato elettronico per la trasformazione di rustici situati fuori zona edificabile.

#### b) Una visione del problema rivolta al passato

Negli ultimi anni i temi del paesaggio e del coordinamento delle politiche settoriali hanno assunto un ruolo sempre più importante nell'ambito dello sviluppo territoriale, sia a livello nazionale, con la Concezione Paesaggio svizzero e il Progetto territoriale Svizzera, sia a livello cantonale, con la definizione dell'ambito *Patrimonio* nel piano direttore cantonale.

Nel messaggio il Consiglio di Stato si sofferma piuttosto sulle particolarità del modo di vivere e di costruire del passato, sull'abbandono del territorio agricolo tradizionale, ecc., ma non sviluppa un discorso di sviluppo territoriale, insito nel PUC, orientato verso il futuro, che punti sulla funzione che i rustici hanno e potranno avere all'interno del territorio ticinese ed anche svizzero.

A questo proposito vale la pena di citare che, con una mozione del 12 giugno 2008, il Consigliere nazionale Burgeois ha chiesto al Consiglio federale di coordinare le politiche settoriali nelle aree rurali, di tener conto del ruolo delle regioni periferiche e delle aspettative differenziate delle regioni interessate. Il 3 settembre 2008 il Consiglio federale ha risposto che il Progetto territoriale Svizzera rappresenterà una base importante per il coordinamento.

c) Interferenze tra procedure pianificatorie e procedure edilizie

Già nell'ambito dell'esame dalla scheda di coordinamento 8.5 la Commissione speciale per la pianificazione del territorio, non era riuscita a tenere separati gli aspetti attinenti alla pianificazione direttrice e ai piani d'utilizzazione (piano direttore; piani regolatori o piano di utilizzazione cantonale), dagli aspetti attinenti alle procedure edilizie (domande di costruzione) che dovevano essere affrontate solo successivamente, con l'applicazione della scheda.

L'attitudine dell'Ufficio federale, che tratta in particolare la presente tematica sempre tramite il servizio giuridico, che si occupa delle procedure pianificatorie e delle procedure edilizie legate ai rustici del Cantone Ticino, è d'altro canto sintomatico di come l'ARE non abbia percepito la dimensione della questione, che non configura solo un tema meramente giuridico, ma anche, ed anzi soprattutto, un'opportunità di sviluppo territoriale.

Senza uno sforzo di astrazione da tutto quanto è avvenuto negli ultimi anni, è impossibile mettere a punto una pianificazione propositiva e proiettata verso il futuro. Ciò che comunque non significa che le procedure pendenti non debbano più essere considerate.

d) Le dimensioni del problema

Il tema dei rustici concerne tutto il territorio cantonale ed è documentato dall'Atlante dell'edilizia rurale in Ticino<sup>9</sup>. Come indicato nel rapporto di pianificazione del PUC, negli inventari degli edifici situati fuori dalle zone edificabili sono stati rilevati ca. 60'000 edifici, di cui 19'500 costituiti da rustici meritevoli di conservazione, diroccati potenzialmente ricostruibili, oggetti culturali, rustici agricoli o di dimensioni ridotte (categorie 1a-d), 8'600 da diroccati non ricostruibili (categoria 2), 7'900 da rustici già trasformati (categoria 3) e il rimanente da edifici o impianti di altro genere (categoria 4).

Gli edifici potenzialmente trasformabili o ricostruibili (categorie 1a e 1b) secondo gli inventari comunali sono ca. 12'600. Circa 1'500 di questi edifici sono esclusi dai paesaggi con edifici e impianti protetti del PUC (il progetto del 2006 ne escludeva ca. 1'150) e non possono pertanto usufruire della possibilità di cambiare destinazione offerta dall'art. 39 cpv. 2 OPT.

L'ARE insiste sul fatto che il valore dei singoli paesaggi dovrebbe essere presentato e dimostrato concretamente nel rapporto di pianificazione secondo «parametri di elevata qualità e limitata quantità» (consultazione 2006). Come indicato al punto 2.3,

---

<sup>9</sup> L'Atlante dell'edilizia rurale descrive, classifica e interpreta la documentazione ritenuta tipologicamente rappresentativa delle dimore e degli altri manufatti della civiltà contadina prima della modernizzazione della regioni alpine. La documentazione raccolta è stata pubblicata in forma di cataloghi regionali: Valle di Blenio, Mendrisiotto, Valle Leventina, Valle Maggia, Locarnese, Bellinzonese, Riviera, Luganese.

lett. a-h, i criteri di esclusione sono stati affinati ed hanno portato ad una sensibile riduzione dei paesaggi con edifici e impianti protetti.

e) Il valore dei singoli edifici

La richiesta dell'ARE di presentare e dimostrare concretamente il valore protettivo dei singoli edifici provocherebbe - rispetto a quanto già fatto in sede di elaborazione da parte dei Comuni, e di approvazione da parte del Consiglio di Stato degli inventari degli edifici fuori delle zone edificabili - un lavoro dal rapporto costo/benefici assolutamente sproporzionato. Questo compito spetta, se del caso, al Servizio inventario dell'Ufficio dei beni culturali che allestisce e aggiorna l'inventario dei beni culturali protetti.

A causa di molti fattori imponderabili, quali ad esempio le dimensioni dell'edificio, il degradamento dovuto all'incuria e a eventi naturali, l'imboschimento, la scarsa attrattiva del luogo, l'andamento del mercato, le condizioni di proprietà, ecc. molti rustici non saranno probabilmente mai riattati e, prima o poi, cadranno in rovina. Non esiste dunque nessuna garanzia che gli edifici riattati o trasformati siano quelli con il valore protettivo più alto, anche perché ad eccezione ev. di beni culturali protetti o di rustici da locare quali alloggi turistici non esistono misure di promozione.

f) L'avanzamento del bosco e la gestione delle superfici agricole

Il Piano forestale cantonale<sup>10</sup> indica che all'inizio del 1900, la superficie boscata del Canton Ticino era di ca. 60'000 ha, nel 1950 di circa 85'000 ha, mentre alla fine del ventesimo secolo era aumentata a ca. 140'000 ha: in cento anni il tasso di boscosità è passato dal 20% al 50% circa di oggi. Questo fenomeno, che interessa l'arco alpino, è strettamente legato all'abbandono delle tradizionali attività del settore primario in montagna, processo che in Ticino (occupati nel settore primario nel 1900: 45%, nel 2000: 1,6%) e in generale su tutto il versante meridionale delle Alpi è stato più rapido e più marcato che altrove.

L'evoluzione della foresta sui versanti delle montagne, specie alle quote superiori, va vista come un fenomeno positivo in quanto contribuisce ad una migliore sicurezza del territorio. Gli interessi forestali devono però essere conciliati anche con quelli di altri settori quali l'agricoltura e la conservazione di un paesaggio variegato con l'alternanza tra bosco ed aree aperte, fatto che rende attrattivo il nostro Cantone anche dal punto di vista turistico. La collaborazione tra i vari gruppi d'interesse è quindi determinante al fine di preservare tutte le componenti del nostro territorio tradizionale.

In sostanza siamo di fronte ad una forte tensione tra una visione statica del paesaggio, che cerca di fissare un quadro materialmente e giuridicamente inequivocabile della situazione, e una realtà dinamica del paesaggio, che sovente evolve in modo autonomo. La politica cantonale del paesaggio, definita dalla scheda P1 del Piano direttore, e le opzioni di sviluppo del paesaggio del Progetto territoriale Svizzera possono aiutare a capire questa tensione.

---

<sup>10</sup> Sezione forestale, Piano forestale cantonale, approvato dal Consiglio di Stato il 19 dicembre 2007.

## **5. POLITICA CANTONALE DEL PAESAGGIO**

### **5.1 Importanza del paesaggio**

Il paesaggio riflette il rapporto che ogni società ha nel corso del tempo con il proprio territorio: il suo carattere deriva dall'azione di fattori umani e naturali, che interagiscono tra loro ed evolvono di continuo. Il paesaggio di oggi è dunque il frutto di una serie di sovrapposizioni di interventi sul territorio in epoche diverse: è il risultato di continui cambiamenti operati non solo dalla generazione attuale, ma anche da quelle precedenti. Osservando con attenzione e sensibilità i segni impressi dalle attività umane su un paese, è possibile capire molte cose sul carattere dei suoi abitanti, sulle loro abitudini, sul loro modo di intendere l'organizzazione degli spazi e della vita stessa.

Paesaggio è anche ciò che si vede e si sente di un territorio: una percezione fortemente influenzata da fattori culturali e che subisce essa stessa delle modifiche nel tempo. Il paesaggio possiede un valore culturale importante, che contribuisce al nostro senso di appartenenza a un luogo. Esso è parte della nostra identità individuale e collettiva. È in questi termini che la scheda P1 del Piano direttore introduce il tema del paesaggio, sottolineando il suo ruolo per la qualità di vita della popolazione e per il turismo.

### **5.2 Evoluzione del paesaggio**

L'evoluzione del paesaggio avviene non solo attraverso interventi importanti e molto incisivi, ma anche a seguito di trasformazioni singolarmente non particolarmente significative, le quali però, sommate le une alle altre, nel tempo comportano cambiamenti anche radicali dell'assetto paesaggistico. Ciò che ha contraddistinto l'evoluzione dell'ultimo mezzo secolo è il crescente ritmo di tali trasformazioni: la sfida per il futuro è pertanto quella di saper cogliere gli attuali e i prossimi fattori di cambiamento territoriale, al fine di anticipare i problemi che potrebbero sorgere e, nel limite del possibile, governarli anziché subirli.

Sul fondovalle e nella fascia collinare i maggiori rischi sono legati al perdurare della pressione insediativa e alla tendenza a occupare ulteriori spazi liberi. Per la fascia montana e alpina i rischi sono invece:

- la tendenza all'abbandono del territorio agricolo, con conseguente aumento dell'uniformità paesaggistica;
- la scomparsa di ambienti di rilevanza naturalistica, come i prati e i pascoli magri;
- la perdita ulteriore di tipologie di paesaggio legate al passato contadino, come i paesaggi terrazzati;
- la banalizzazione del patrimonio costruito, in particolare per quanto riguarda i nuclei storici, i rustici e i loro paesaggi.

Per conservare gli spazi aperti nel territorio montano e alpino la scheda P1 del Piano direttore indica tre indirizzi:

- un sostegno all'agricoltura di montagna;
- la definizione, attraverso i progetti di paesaggio, di zone prioritarie di mantenimento degli spazi aperti;
- la gestione attiva del territorio correlata con la conservazione e l'uso dei rustici per le residenze secondarie.

### 5.3 Progetti di paesaggio comprensoriale

Il Cantone promuove il *progetto di paesaggio comprensoriale* (PPC) quale metodo per definire le misure volte a migliorare l'assetto paesaggistico del Ticino. Il PPC - ancorato nella scheda P2 del Piano direttore - vuole essere un'opportunità per capire quali sono i valori del paesaggio, i suoi problemi attuali, le tendenze evolutive in atto, i rischi e le opportunità legate al futuro. Il progetto deve avere un approccio interdisciplinare e considerare tutti gli elementi e tutti gli attori che concorrono a caratterizzare il paesaggio.

Il PPC deve in particolare:

- essere circoscritto ad un comprensorio geografico riconosciuto in base alle sue componenti paesaggistiche;
- leggere e interpretare il paesaggio nelle sue diverse sfaccettature;
- riconoscere la dimensione evolutiva e dinamica di un determinato paesaggio;
- coinvolgere la popolazione e i diversi attori regionali/locali nell'elaborazione di obiettivi e strategie;
- proporre misure concrete di valorizzazione e promozione;
- stabilire un programma di attuazione delle misure individuate, sotto forma di un accordo tra le parti (comuni, Cantone, patriziati, privati e altri enti).

I Comuni fungono da promotori, sostenuti dal Cantone nel ruolo di consulente. Ciò nondimeno il Cantone si assume l'onere di effettuare un lavoro di preparazione, attraverso la lettura, l'analisi e la valutazione della situazione paesaggistica relativa ai singoli comprensori. I 22 comprensori paesaggistici proposti dalla scheda P2 del Piano direttore corrispondono ai 22 comprensori rappresentati nelle tavole in scala 1:25'000 del PUC dei paesaggi con edifici e impianti protetti.

La scheda P1 del Piano direttore prevede anche la possibilità di perseguire i medesimi obiettivi anche per comprensori più ridotti, attraverso progetti di paesaggio locali, come è già stato il caso, ad esempio, per i vigneti della Bassa Valle Maggia, il paesaggio palustre del Lucomagno o le selve castanili del Malcantone.

### 5.4 Conservazione degli spazi aperti nel territorio montano e alpino

Se si considerano i criteri utilizzati per la definizione dei perimetri del PUC e gli indirizzi della scheda P1 per la conservazione degli spazi aperti nel territorio montano e alpino si può affermare che la gestione attiva del territorio correlata con la conservazione e l'uso dei rustici per le residenze secondarie riveste un'importanza determinante, perché:

- come già anticipato, l'avanzata del bosco è costante e si concentra nella fascia altitudinale compresa tra gli 800 m s.l.m. e il limite superiore del bosco, proprio dove si trova la gran parte dei rustici rilevati negli inventari comunali degli edifici situati fuori zona edificabile;
- il settore che risente maggiormente delle misure di politica agricola e dell'evoluzione dei mercati è quello della produzione di latte, che assicura la gestione di ca. 2/3 della superficie agricola cantonale; un sostegno all'agricoltura di montagna come il progetto di sviluppo regionale di Brontallo ha generato importanti effetti a livello locale, ma all'interno della politica agricola rimane una misura marginale;
- anche progetti di paesaggio, quali ad esempio il Progetto paesaggio Valle Malvaglia, che persegue la valorizzazione e la gestione del patrimonio agricolo, naturale e culturale, sono concepibili solo in poche zone prioritarie dove ci sono anche le premesse per assicurare il mantenimento degli spazi aperti in modo duraturo.

Di fronte alla richiesta dell'ARE di restringere ulteriormente i perimetri del PUC e di procedere ad una rigorosa scelta degli edifici e alle critiche di Comuni e privati relative a tutta una serie di disposizioni delle norme di attuazione del PUC, giudicate troppo restrittive, è necessario motivare chiaramente la scelta.

I criteri per la delimitazione dei paesaggi, descritti al punto 3.3, sono già stati resi più rigorosi rispetto alla consultazione del 2006. Un'ulteriore riduzione dei paesaggi con edifici e impianti protetti non garantirebbe un risultato migliore e non sarebbe compresa né dalla popolazione locale né da molti forestieri. Per il risultato finale, sono sicuramente più importanti le norme di attuazione del PUC, le cui disposizioni sono state redatte sulla base delle esperienze fatte con la prassi transitoria a partire dal 2002.

Ciò non impedisce che - dove esiste un forte interesse, motivato dalla sostanza edilizia presente, dal contesto storico e geografico, ma soprattutto dall'iniziativa dei proprietari, della popolazione locale o da altre persone o enti - si possa andare oltre, elaborando, a dipendenza della situazione, un progetto di paesaggio comprensoriale o locale.

Ad esempio, il Comune di Monte Carasso, attraverso una fondazione, ha promosso un'opera di rivitalizzazione del nucleo di Curzútt sia attraverso il recupero e la preservazione della sostanza edilizia, sia con attività, manifestazioni e singole opere quali la realizzazione di un ostello.

## **5.5 I casi particolari della Valle Bavona e Valle Malvaglia**

La Valle Bavona e la Valle Malvaglia sono insediamenti d'importanza nazionale dell'Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS); essi sono definiti quali casi particolari per il loro interesse relativo non solo ai singoli insediamenti ma a tutto il territorio delle rispettive valli. Sulla base delle indicazioni contenute nell'ISOS, l'autorità cantonale ha perciò sostenuto l'istituzione di specifiche modalità operative per la gestione del territorio e del patrimonio architettonico, sfociate in entrambi i casi in un piano di utilizzazione, integrato negli strumenti comunali della pianificazione locale.

Gli specifici piani regolatori della Valle Bavona e della Valle Malvaglia prevedono delle pertinenti misure di tutela non solo del patrimonio edilizio rurale tradizionale, ma anche del paesaggio nel quale gli insediamenti si trovano. A questo proposito, occorre ricordare che la Valle Bavona è pure inserita nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP). Per quanto riguarda gli aspetti edilizi, ambedue i piani definiscono gli insediamenti principali (una decina per ogni valle) quali zone edificabili sottoposte a speciale tutela, con una precisa normativa edilizia. Il resto del territorio è posto all'esterno della zona edificabile, non di meno sono accordate delle possibilità d'intervento edilizio sugli edifici che vanno oltre l'assoluto mantenimento degli edifici esistenti. Per inciso, va segnalato come sia in Valle Bavona, sia in Valle Malvaglia, la residenza primaria sia ormai scomparsa.

Per la gestione territoriale della Valle Bavona è stata creata nel 1990, cogliendo l'occasione di un lascito testamentario, la Fondazione Valle Bavona con lo scopo di promuovere e salvaguardare la valle in tutti i suoi aspetti (patrimonio architettonico, paesaggio, economia, ecc.). La Fondazione ha costituito un Gruppo operativo con compiti d'informazione, di consulenza e di preavviso in materia di autorizzazioni edilizie: in pratica per l'attuazione vera e propria dello specifico piano regolatore. Il Gruppo operativo è composto di rappresentanti della Confederazione, del Cantone, del Comune e del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Per la Valle Malvaglia, il Cantone ed il Comune hanno creato un Gruppo di lavoro per l'elaborazione del piano regolatore, che ora svolge il ruolo di commissione per la consulenza e l'esame delle domande di costruzione, formulando un preavviso all'indirizzo

dell'autorità comunale e cantonale. Il Gruppo comprende oggi rappresentanti del Comune e un rappresentante del Cantone, con il compito di consulenza e di preavviso in materia di autorizzazioni edilizie.

## **6. PROGETTO TERRITORIALE SVIZZERA**

### **6.1 Opzioni di sviluppo del paesaggio**

La Confederazione sta rivedendo le linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero. Il «Progetto territoriale Svizzera» fisserà gli obiettivi per il futuro sviluppo territoriale del Paese. In relazione a questo lavoro, l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) ha allestito una sintesi scientifica<sup>11</sup> che formula e visualizza diversi scenari di sviluppo del paesaggio in Svizzera.

Il compito del WSL era di descrivere delle idee spaziali esplicite dello sviluppo dei paesaggi naturali non edificati, come pure degli spazi attorno agli insediamenti. Per ogni tipologia di paesaggio lo studio doveva mostrare diverse opzioni di sviluppo. Lo scopo è quello di garantire anche in futuro la promozione di un paesaggio ben strutturato e di assicurare la competenza delle autorità coinvolte.

Il lavoro propone una scelta delle opzioni auspicabili e spiegazioni in merito alle condizioni quadro necessarie per la loro messa in pratica. Queste opzioni sono state situate nel contesto generale grazie a una serie di ipotesi (megatrend). L'orizzonte temporale è di 25 anni. I paesaggi con edifici e impianti protetti si situano in pratica all'interno delle tipologie di paesaggio E: Piccole e medie valli di montagna e F: Paesaggi vicini allo stato naturale.

### **6.2 Piccole e medie valli di montagna**

Le piccole e medie valli di montagna sono abitate in permanenza e, a dipendenza della situazione, presentano strutture economiche molto disparate. Gli esempi citati nello studio sono: la valle di Goms, la Surselva, la Mesolcina, la Sernftal (Elm, GL), la Valle di Blenio. Per la tipologia E sono state identificate quattro opzioni di sviluppo rilevanti per il paesaggio:

- E1. Parchi naturali regionali
- E2. Concentrazione della popolazione e dei servizi pubblici nei centri regionali
- E3. Sviluppo delle infrastrutture per la produzione di energia
- E4. Sviluppo dei sistemi d'allarme e delle protezioni dai pericoli naturali

I trend di sviluppo che influiscono sull'avverarsi di queste opzioni sono soprattutto la deregolamentazione e la riduzione dei sussidi in agricoltura. In parte gli sviluppi possono avvenire parallelamente, mentre altri si escludono a vicenda nello stesso luogo. Per esempio lo sviluppo della produzione di energia elettrica è compatibile con la concentrazione della popolazione nei centri regionali e lo sviluppo delle protezioni dai pericoli naturali.

---

<sup>11</sup> Frick, Jaqueline & Tobias, Silvia (2008). Raumkonzept Schweiz: Optionen für die Landschaftsentwicklung. Birmensdorf: Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL.

### **6.3 Paesaggi vicini allo stato naturale**

I paesaggi vicini allo stato naturale del Giura, delle Alpi e delle Prealpi sono nella maggior parte dei casi abitati solo temporaneamente. Queste regioni comprendono ancora vasti paesaggi naturali e, a livello di superficie, rappresentano la maggior parte dello spazio alpino. Esempi sono: l'Urnerboden (versante orientale del passo del Klausen), la regione del Gottardo, le montagne alpine. Per la tipologia F sono state identificate quattro opzioni di sviluppo rilevanti per il paesaggio:

- F1. Ulteriore sviluppo delle infrastrutture turistiche
- F2. Parchi naturali regionali
- F3. Inselvatichimento
- F4. Sviluppo delle infrastrutture per la produzione e il trasporto di energia

I trend di sviluppo che influiscono sull'avverarsi di queste opzioni sono soprattutto l'aumento della domanda di mobilità, la crescita della società dello svago, l'individualizzazione, l'invecchiamento della popolazione, come pure la deregolamentazione e la riduzione dei sussidi alla produzione in agricoltura. Anche per questa tipologia in parte gli sviluppi possono avvenire parallelamente, mentre altri si escludono a vicenda nello stesso luogo. Uno sviluppo intensivo delle infrastrutture turistiche è ad esempio difficilmente conciliabile con l'istituzione di parchi naturali regionali. L'inselvatichimento può pregiudicare anche gli assi di trasporto e i collegamenti (scoscendimenti, danni alle linee elettriche a causa della caduta di alberi, straripamento di riali).

### **6.4 Descrizione delle opzioni**

Il rapporto del WSL descrive compiutamente le singole opzioni di sviluppo, con le premesse dell'area interessata e le possibili conseguenze. Ad esempio le opzioni E1 e F3 sono descritte come segue.

#### ***Opzione E1: Parchi naturali regionali***

Questa opzione prevede cooperazioni regionali con i centri turistici. Piccole e medie valli di montagna offrono paesaggi attrattivi, ambienti selvaggi e prodotti regionali. Gli insediamenti si mantengono come villaggi di residenze secondarie. Alcune zone ricevono il marchio di parco. Le premesse sono un ambiente adatto allo svago, aria pura, un'agricoltura variata, la disponibilità della popolazione ad accogliere positivamente i turisti e trasporti pubblici sviluppati e regolari.

Le conseguenze positive sono nuovi impulsi alla popolazione, il mantenimento di un paesaggio ricco di specie, un miglior substrato economico grazie ai prodotti di nicchia. Quelle negative possono essere l'impatto su comunità locali tradizionalmente chiuse, traffico supplementare ed entrate relativamente modeste dal turismo, perché la qualità delle infrastrutture rimane inferiore ai centri turistici.

#### ***Opzione F3: Inselvatichimento***

Agricoltura e economia forestale sono abbandonati, si curano solo i boschi di protezione. Nel contesto dei mutamenti climatici il limite del bosco si alza. Le premesse sono zone produttive estreme, discoste e difficilmente raggiungibili, insediamenti con una popolazione invecchiata, la diminuzione di sussidi e compensazioni finanziarie.

Le conseguenze sono soprattutto negative, come l'aumento dell'esodo, la perdita di spazi vitali variegati, l'infittimento del bosco, la diminuzione delle specie, la scomparsa di prodotti



regionali e la perdita d'importanza delle aziende familiari. Eventualmente può aumentare la coesione e la collaborazione nella popolazione che rimane, possono esserci modeste entrate dal turismo.

## **6.5 Valutazione delle opzioni**

Il WSL precisa che le opzioni di sviluppo del paesaggio rappresentano in parte degli estremi, possibili ma non sempre probabili e auspicabili. Nella maggior parte degli spazi sarà probabile una combinazione di diverse opzioni. Anche l'unica opzione auspicata per le valli di montagna dalla maggioranza delle persone consultate nell'ambito dello studio, quella dei parchi regionali, rappresenta innanzitutto un desiderio, perché per realizzarla bisogna essere in grado di dare delle prospettive economiche alla popolazione residente, in particolare al settore primario.

Nelle tipologie di paesaggio e nelle opzioni descritte dal WSL si possono riconoscere parecchie situazioni del nostro Cantone. Ad esempio:

- il potenziale della Valle di Blenio per inserirsi nel progetto di Parc Adula;
- la disponibilità della popolazione della Valle Onsernone ad impegnarsi nel progetto di Parco del Locarnese, che non trova lo stesso riscontro in Valle Maggia;
- il Progetto di Parco eolico del San Gottardo oppure i progetti comunali per la realizzazione di nuove piccole centrali idroelettriche;
- il pericolo per diverse valli di rimanere senza servizi;
- il rischio di un ulteriore inselvaticamento di vaste superfici;
- le necessarie collaborazioni con i centri turistici cantonali e la possibile collaborazione con il futuro centro turistico alpino di Andermatt.

Considerando anche con una buona dose di ottimismo lo sviluppo di diverse iniziative nei prossimi 25 anni, per parecchie zone periferiche del Ticino il rischio di entrare - o di rimanere - in una spirale negativa (diminuzione dei posti di lavoro e del valore aggiunto, evoluzione sfavorevole della piramide d'età, esodo, smantellamento dei servizi pubblici di base, deterioramento delle finanze comunali, ...) è reale.

In queste situazioni bisogna essere propositivi e pensare anche a nuove modalità di utilizzare il patrimonio dell'edilizia rurale in stato di abbandono. Un'ipotesi alla base del lavoro del WSL è ad esempio l'aumento del bisogno di zone di calma (trend sociali, ulteriore crescita della società dello svago). Questo trend può essere un impulso per valorizzare il paesaggio, per dargli una nuova dignità, vale a dire una funzione aggiornata ai tempi.

## **7. VALENZE ECONOMICHE**

La conservazione degli edifici meritevoli di protezione situati nel territorio fuori dalle zone edificabili, con il conseguente "ritorno" - in tali contesti, periferici - dell'uomo sul territorio, e la conseguente salvaguardia dei paesaggi che essa contribuisce a promuovere, vanno considerati anche per la loro valenza più prettamente economica; che va ben oltre quello che è il mantenimento dello stesso valore economico intrinseco di questa pregevole sostanza edilizia storica. Il recupero di questi edifici genera, infatti, un indotto economico (in investimenti, ma anche di economia generale, generato da chi torna a risiedere, seppur non stabilmente, in loco) assai significativo per tali regioni; e trae inoltre seco anche - singolarmente magari anche limitati, ma nel complesso - importanti interventi di cura del paesaggio e dell'ambiente in generale (si pensi soltanto al freno al progressivo

inselvaticamento, alla manutenzione dei manufatti tradizionali, ecc.), che contribuiscono a salvaguardare la specificità e il pregio di tali territori, componenti fondamentali dell'attrattiva turistica del nostro Cantone.

Anche questo aspetto, semplicemente accennato nel messaggio, merita, per la sua importanza, di essere sviluppato.

Come rilevato anche nel dibattito parlamentare del 26 gennaio 2010 sul messaggio 6272 concernente il credito-quadro 2010-2013 per il turismo, non esistono precisi dati statistici sul settore paralberghiero. Gli unici dati utili disponibili riguardano il decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici (di cui si dirà qui di seguito). In merito al tema qui esaminato si possono comunque formulare le seguenti considerazioni.

Le attività turistiche costituiscono un pilastro essenziale della fragile economia dei territori rurali e montani ticinesi, fortemente integrato nel loro tessuto economico e sociale. Il turismo sviluppatosi in tali regioni non è, prioritariamente, quello "classico" basato sulle tradizionali strutture alberghiere intese ad accogliere ospiti provenienti dall'esterno del Cantone, bensì vive, per la sua componente essenziale, degli ospiti "di giornata" o che risp. pernottano in case di vacanza, usufruendo delle svariate attività ricreative che si svolgono sull'arco della giornata. Tali ospiti provengono prevalentemente dal resto del cantone (e dalla vicina Lombardia), e in secondo luogo dalla Svizzera tedesca; fra gli utenti di giornata una quota rilevante è pure costituita da turisti - confederati e stranieri - che soggiornano nelle località turistiche affermate del Locarnese e del Luganese. Le case di vacanza sono solo per una parte limitata offerte sul mercato dell'alloggio turistico per essere messe in affitto, di più o meno lunga durata; in maggioranza sono utilizzate dal proprietario stesso come residenza secondaria.

Fra le case di vacanza in affitto e residenze secondarie, quelle ubicate fuori dalle zone edificabili sono costituite nella massima parte da edifici tradizionali (rustici). Una buona parte di questi oggetti sono rimasti di proprietà di persone o famiglie residenti negli stessi comuni rurali e montani, quale logica conseguenza della trasmissione della proprietà per via successoria o per effetto di transazioni avvenute in ambito strettamente locale. In alcuni comprensori, a dipendenza dal diverso gioco di alcuni fattori geografici, storici e sociali, predomina invece maggiormente la proprietà detenuta da persone residenti negli agglomerati urbani ticinesi (in parte comunque originari dei Comuni rurali e montani), o subordinatamente nel resto della Confederazione (prevalentemente nella Svizzera di lingua tedesca), in misura assai minore all'estero.

La presenza di case di vacanza in affitto e di residenze secondarie anche al di fuori delle zone edificabili (che vanno ad aggiungersi agli alloggi situati nei nuclei, alla - seppur limitata - offerta alberghiera e alle numerose strutture para-alberghiere di alloggio collettivo, quali colonie di vacanza, case montane, ostelli, capanne alpine, ecc.), unitamente alla loro diffusione sul territorio, rappresenta uno dei principali punti di forza per il turismo delle valli e della montagna. Essa garantisce, infatti, un'ideale diversificazione dell'offerta di alloggio turistico, e permette quindi di soddisfare esigenze diverse della domanda; la quale, pur raggiungendo il suo apice durante i mesi estivi, si manifesta in modo importante anche d'inverno (grazie alle infrastrutture per lo sport invernale), ma è di rilievo anche in primavera e in autunno (ove tende comunque a concentrarsi nei fine settimana).

L'interesse economico, per le zone rurali e montane del Cantone, della presenza di attività turistiche nella configurazione appena descritta, ha molte sfaccettature, alcune delle quali, prese a sé, possono sembrare anche insignificanti, ma che, messe assieme, rivestono una grande importanza per la tenuta e l'equilibrio, seppur precario, del circuito economico complessivo. Oltre ai posti di lavoro ed ai redditi assicurati direttamente dall'esercizio delle

strutture alberghiere, para-alberghiere e delle case di vacanza offerte in locazione, si possono menzionare i redditi derivanti da tutta una serie di altre attività e prestazioni connesse: la vendita dei beni immobili destinati all'alloggio turistico; i lavori di costruzione e di ristrutturazione delle varie tipologie di strutture di alloggio turistico (comprese le residenze secondarie); i lavori necessari per la loro manutenzione interna ed esterna (compresi i lavori di giardinaggio); le spese degli ospiti per la ristorazione, l'alimentazione (compresi i prodotti dell'agricoltura locale), la cura della casa, la salute, i servizi alla persona, l'utilizzo delle attrezzature sportive, l'acquisto di abbigliamento e di articoli di intrattenimento, l'utilizzo delle infrastrutture sportive, ricreative e culturali, l'acquisto di prodotti dell'artigianato locale, l'utilizzo dei trasporti pubblici e privati (benzina e riparazione veicoli), dei servizi postali; le varie tasse amministrative e d'uso; ecc. Il tutto senza dimenticare che il fatto di poter contare anche su una clientela a vario titolo "turistica" consente la permanenza nelle zone periferiche di attività di produzione, di commercio e di servizio, nei vari campi appena elencati, che non potrebbero nemmeno esistere se dovessero contare sulla sola popolazione residente in permanenza.

Ma l'interesse del movimento variamente turistico descritto non si limita al solo aspetto economico; si estende invece e si ramifica dentro lo stesso tessuto sociale e culturale. La presenza - anche se temporanea - di persone che vengono "da fuori" rappresenta, infatti, un elemento imprescindibile della sostanziale vitalità che i villaggi delle valli ticinesi, anche quelli più discosti, hanno finora mantenuto. La diversificazione sociologica della presenza turistica rappresenta inoltre per la popolazione residente una preziosa opportunità di arricchimento sociale, culturale e di promozione delle relazioni sociali. In questo modo, attraverso la stretta simbiosi tra le attività variamente legate al turismo ed alla ricreazione, le attività di servizio riferite alla popolazione residente e le attività economiche tradizionali nell'agricoltura, nella piccola e minima industria, nell'edilizia e nell'artigianato, le valli ticinesi hanno delineato un modello di sviluppo originale, che permette di mantenere una soddisfacente vitalità socioeconomica.

Anche dal punto di vista del "come fare turismo" il modello delineato rappresenta un'opzione molto interessante, che rappresenta una forma di "turismo sostenibile", ove l'offerta di alloggio turistico si basa prevalentemente sulla salvaguardia e il recupero del patrimonio costruito esistente, tanto nelle zone edificabili, quanto al loro esterno.

In questo contesto va in particolare segnalata l'iniziativa di promuovere (in modo ragionato) la quota di case di vacanza/residenze secondarie immesse sul mercato dell'alloggio per l'affitto di corta durata, particolarmente interessante per l'economia locale rispetto all'utilizzo esclusivo da parte del proprietario. Già dai primi anni '80 il Cantone ha perseguito questo obiettivo per mezzo del *Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici*, in seguito rinnovato a scadenze regolari e tutt'ora in vigore. I dati forniti per l'ultima riconduzione di detto decreto<sup>12</sup>, relativi al periodo 2001-05, facevano stato di un investimento medio per la riattazione (per i ca. 30 rustici considerati, che avevano permesso di mettere a disposizione ca. 170 nuovi posti letto) di ca. CHF 250'000.-; sicuramente in massima parte a beneficio delle imprese ed artigiani locali.

Nel medesimo contesto, più di recente, ovvero alla fine degli anni '90, il Cantone ha appoggiato, nell'ambito del programma *Regio Plus* e per mezzo della *LIM cantonale*, l'iniziativa della cooperativa *Blenio Rustici*, intesa a gestire professionalmente e mettere sul mercato un certo numero di alloggi turistici messi a disposizione (contro compenso) dai proprietari in Valle di Blenio (a tutt'oggi un centinaio fra rustici, case e appartamenti) (in Centovalli, Valle Onsernone e Terre di Pedemonte un'agenzia privata, la *CentoRustici* di Intragna, opera in modo analogo). Nell'ambito dell'esame della riconduzione del decreto sopra citato la scrivente Commissione aveva rilevato che nel 2006 la cooperativa aveva

---

<sup>12</sup> Cfr. messaggio 5874 del 16.1.2007, rapporto 5874R del 10.1.2008.

registrato 1'500 settimane d'affitto con una cifra d'affari di 1.15 Mio di CHF. L'occupazione nei mesi di luglio e agosto era stata molto alta (95%), e in autunno buona (60-65%; in primavera: 30-35%). I prezzi erano calcolati su una base di ca. 30 CHF il giorno per persona in alta stagione (25 in media, 20 in bassa stagione), per complessivi ca. 840 CHF settimanali per un rustico con 4 posti letto in alta stagione. I costi di gestione si situavano attorno a ca. CHF 450'000.- l'anno. Il lavoro amministrativo era svolto nell'ufficio di Leontica (ora a Acquarossa), con impiego il sabato fino a 15-20 donne della valle per la pulizia.

In base ai dati recentemente pubblicati sulla stampa, dall'inizio dell'ultima stagione invernale fino e compreso le ferie natalizie, Blenio Rustici (grazie alla presenza degli impianti di risalita, delle piste di fondo e di ghiaccio) ha gestito 3'000 pernottamenti, facendo capo a 40 dei 100 rustici a disposizione (gli altri essendo occupati dai proprietari per le vacanze o non raggiungibili d'inverno), occupati integralmente nelle festività. E' interessante notare che l'80% dell'utenza è stata ticinese. Per riprendere quanto esposto sopra, in occasione della presentazione di tali dati i responsabili del progetto hanno ulteriormente evidenziato che sono *"innumerevoli i settori economici che beneficiano della presenza di questi turisti, non di passaggio, ma di soggiorno: dai commerci (macellai, negozi, spacci, benzinai, farmacie, ecc.) ai ristoranti; dalle stazioni sciistiche ai piccoli artigiani e ad altri servizi (cinema, ecc.) ..."*. (CdT del 18.01.2010).

Tali iniziative forniscono peraltro un'ulteriore garanzia per la corretta gestione della trasformazione della sostanza edificata tradizionale, nella misura in cui presuppongono esigenze di qualità e di autenticità (degli edifici, e del loro contesto) del suo pregio, originale e tipico.

## **8. CONSIDERAZIONI PARTICOLARI**

### **8.1 Lavori commissionali**

Per l'esame del PUC la commissione ha costituito una sottocommissione, composta dai relatori Beretta Piccoli e Orsi e dai deputati Chiesa, Ferrari e Paparelli. Con l'aiuto del segretario essa ha dapprima allestito un resoconto della consultazione del 2006, poi ha verificato i criteri di delimitazione dei paesaggi e le loro conseguenze pratiche (cfr. cap. 3 del presente rapporto), quindi ha proceduto ad un'analisi più ampia della situazione (cap. 4).

La sottocommissione e altri membri della commissione hanno pure proceduto a dei sopralluoghi in Valle Leventina, in particolare nei Comuni di Dalpe, Prato Leventina e Quinto (Piora/Cadagno). Queste visite hanno dato lo spunto per un approfondimento della politica cantonale del paesaggio e le opzioni di sviluppo del paesaggio del Progetto territoriale Svizzera (cap. 5 e 6).

Per una valutazione degli aspetti economici (cap. 7) sono stati contattati la Sezione della promozione economica e l'Ufficio statistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

### **8.2 Valutazioni della Commissione**

Le considerazioni espresse nel presente Rapporto e quelle sviluppate nel Messaggio nonché nel Rapporto di pianificazione del PUC-PEIP permettono di inquadrare il tema degli edifici e impianti meritevoli di protezione, e segnatamente degli edifici di carattere rurale tradizionale tipici del nostro Cantone (rustici), nelle sue diverse ed importanti valenze storiche, culturali, sociali, paesaggistiche ed anche economiche; valenze che impongono di trovare, finalmente, una soluzione che permetta di garantire la salvaguardia

di questo ingente patrimonio costruito, nel contesto di una corretta promozione dei paesaggi nei quali è inserito.

Sussiste del resto, da sempre, un'ampia condivisione di tale obiettivo e necessità, da parte sia dell'Autorità cantonale e dei Comuni (che, come indicato sopra, hanno in massima parte già provveduto a rilevare gli edifici meritevoli negli inventari degli edifici fuori dalle zone edificabili, IFZE) che della popolazione ticinese; condivisione che anche questo Gran Consiglio ha già a più riprese espresso allorché è stato chiamato ad esprimersi sul tema, in particolare in sede di adozione dell'originaria scheda 8.5 del piano direttore (PD) e di recente adozione dei nuovi Obiettivi pianificatori cantonali.

La scrivente Commissione ritiene che la soluzione ora proposta dal Consiglio di Stato permetta di adempiere in modo adeguato all'esigenza - sancita dalla legislazione federale, e nella scheda P3 (già 8.5) del PD - di completare lo strumentario a livello cantonale costituito dal PD e dagli IFZE con la delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti; e ciò, in modo compatibile con il diritto federale, coerente con la politica di promozione del paesaggio di cui il Cantone si è dotato e che questo intende ora attuare (vedi § 6), ed inserendosi anche in quelli che sono gli indirizzi di progetto territoriale della Confederazione (§ 7). In questo modo viene pertanto definito, con l'ultimo tassello mancante, il quadro giuridico-pianificatorio volto a consentire la conservazione e la valorizzazione di questa sostanza edilizia rurale tradizionale unica in Svizzera, e - tramite ciò - dei paesaggi nei quali è situata; ponendo così fine ad un lungo e travagliato iter che ha coinvolto le Autorità cantonale, federale e comunali, e al perdurante periodo di insicurezza (non conformità) giuridica che ha caratterizzato questa problematica.

Tenuto conto degli sforzi già intrapresi dai Comuni con l'allestimento dei citati inventari, la Commissione condivide in particolare che questa ultima componente del quadro giuridico-pianificatorio venga attuata con un piano di utilizzazione cantonale (PUC), che permette peraltro di colmare la "lacuna" non solo in tempi più adeguati, ma anche assicurando la necessaria uniformità per la definizione dei paesaggi per l'intero territorio cantonale.

La Commissione ritiene che i comprensori delimitati dalle 22 tavole del PUC-PEIP, con l'ulteriore loro riduzione operata dal Consiglio di Stato dopo la consultazione del 2006 (cap. 3.3), circoscrivano in modo sufficientemente preciso, e idoneo ai fini delle esigenze di cui si è detto sopra, i paesaggi con edifici e impianti protetti (come detto costituiti nel nostro Cantone dalle aree caratterizzate dall'alternanza tra foreste e spazi aperti valorizzati dalla presenza di edifici rurali originali) che devono essere delimitati in virtù di quanto stabilito dal diritto federale e dal PD; con le citate correzioni - in particolare con l'esclusione del territorio aperto oltre i monti e i maggenghi (v. punto 3.3 lett. b) - si evitano in particolare interventi nelle zone più elevate e naturali.

Non bisogna d'altra parte dimenticare che l'effettiva possibilità di trasformare, ovvero cambiare la destinazione di ogni singolo edificio classificato come meritevole di conservazione negli Inventari comunali degli edifici situati fuori dalle zone edificabili, verrà verificata, e se del caso concessa, soltanto nell'ambito della relativa necessaria procedura dell'autorizzazione edilizia; nell'ambito della quale, per ogni singola domanda, occorrerà procedere (oltre che alla verifica del rispetto di tutte le condizioni poste dall'art. 39 cpv. 2 e cpv. 3 OPT):

- alla verifica dell'ubicazione dell'oggetto all'interno dei paesaggi protetti delimitati dal PUC-PEIP;
- all'applicazione, in concreto, di tutti i criteri di esclusione definiti dalla Scheda P3 (8.5), del PD, ovvero: inclusione nel bosco, nelle SAC, nelle aree per attrezzature, impianti o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale, nelle aree soggette a forte pericolo naturale (e, in effetti, l'applicazione risolutiva di detti criteri d'esclusione solo in sede di procedura edilizia si giustifica, segnatamente per quanto riguarda il bosco e le

aree soggette a pericolo, in funzione del carattere fortemente dinamico, ovvero mutevole nel tempo, di tali concetti);

- alla verifica dell' "attualità" della classificazione dell'edificio individuato nell'inventario come meritevole di protezione (che non vale, dunque, a tempo indeterminato), ovvero se esso presenta ancora tutte le caratteristiche storico-architettoniche che hanno determinato tale classificazione.

Il rispetto del fondamentale principio della separazione tra zona edificabile e zona non edificabile rimane, pertanto, ossequiato.

La Commissione fa del resto proprie anche le norme di attuazione del PUC-PEIP, che - rispetto alla normativa-tipo allestita dal Dipartimento e attualmente inserita nei PR comunali - introducono disposizioni ancor più rigorose, disciplinanti non solo gli interventi ammissibili sugli edifici (rustici), ma pure gli interventi nell'area esterna di pertinenza del rustico, ai fini di un'adeguata sua gestione e cura (di principio le NAPUC-PEIP andranno a sostituire le NAPR comunali nella materia, che saranno abrogate con l'entrata in vigore del PUC). In merito alla critica, sollevata da più parti in sede di consultazione del progetto di piano, secondo cui una normativa unica, applicabile in tutti i comprensori delimitati nell'intero Cantone, non permetterebbe di tener adeguatamente conto delle oggettive diversità architettoniche, strutturali e tipologiche presenti nelle varie regioni, la Commissione esprime invero una certa condivisione (si pensi in effetti, per es., alla diversità delle forme, dei materiali, delle carpenterie dei tetti, ecc., che costituiscono dei fattori essenziali per l'aspetto architettonico e paesaggistico di questi edifici). L'impostazione e la natura stessa del PUC-PEIP, unitamente alle limitazioni cui esso deve soggiacere, portano non di meno la Commissione - riservato quanto si esporrà al seguente cap. 8.3.1 - a far propria l'opzione proposta dal Consiglio di Stato; con l'espressa precisazione, comunque, che la norma relativa alle "deroghe" di cui all'art. 20 NAPUC-PEIP (applicata dal Dipartimento; vedi art. 20.2) dovrà in particolare trovare applicazione anche nei casi in cui, a dipendenza appunto della diversità di dimensioni, tipologie e materiali che si riscontrano nelle diverse regioni, dovessero giustificarsi, se non addirittura imporsi, altre soluzioni. In tali casi, infatti, sarà dato "un"interesse generale", non vi sarà "contrasto con gli scopi del Piano" (art. 20.1) e sarà data una "circostanza" da considerarsi in effetti "eccezionale", supportata da esigenze "adeguatamente motivate" (art. 20.2).

Per la chiarezza si precisa infine che, fermo restando che rimarranno in vigore le classificazioni sancite dagli Inventari degli edifici situati fuori dalle zone edificabili, la classificazione quale meritevole di protezione di un edificio non incluso nei paesaggi protetti delimitati dal PUC-PEIP perderà di principio - ovvero riservata una specifica volontà di protezione emergente dagli atti del PR comunale - la sua portata, nel senso che essa non potrà essere ritenuta, come tale, quale elemento ostante all'applicazione degli art. 24 e segg. LPT e relativa legislazione di applicazione (art. 24 lett. b, 24c cpv. 2 ultimo passo LPT).

### **8.3 Adeguamenti della Commissione**

**8.3.1** Pur facendo propri l'impostazione e i contenuti del PUC-PEIP, la Commissione non ritiene di poter condividere nella sua integralità il principio secondo cui detto Piano (fatte salve le eventuali normative comunali più rigorose di quelle sancite dalle NAPUC-PEIP) va a sostituire in modo indiscriminato tutti gli ordinamenti pianificatori comunali.

Sussistono, infatti, dei casi, e meglio quelli indicati ai precedenti § 5.4 in fine e 5.5, in cui i Comuni non si sono "limitati" a adottare gli inventari degli edifici fuori dalle zone edificabili e la normativa-tipo (eventualmente anche parzialmente adattata) elaborata dal Dipartimento, bensì, con grande impegno, e sulla base di approfonditi studi pianificatori, si

sono muniti di appositi strumenti pianificatori, anche regolarmente approvati dal Consiglio di Stato, che regolano e promuovono in modo specifico, in funzione delle peculiarità dei comprensori interessati, la salvaguardia e valorizzazione di ben determinati territori e il recupero della pregevole sostanza edilizia presente. Tali strumenti pianificatori, che delimitano a secondo dei casi anche specifiche zone edificabili, sottoposte a particolare tutela, con precise normative edilizie, sono inoltre di regola accompagnati anche da misure e modalità operative speciali per la gestione del territorio e del patrimonio edilizio (per es. organismi incaricati di compiti d'informazione, di consulenza e di preavviso in materia di autorizzazioni edilizie).

La Commissione ritiene pertanto di proporre l'inserimento, per tali specifici ordinamenti pianificatori locali, di un adeguato regime transitorio (che va ad affiancarsi a quello già instaurato dalle NAPUC-PEIP all'art. 22.2), inteso a permettere ai Comuni interessati di disporre di un adeguato periodo di transizione durante il quale - facendo in particolare capo ai competenti servizi cantonali che dovranno fornire tutta la necessaria assistenza e collaborazione - dovranno approntare i necessari provvedimenti volti a adattare i loro ordinamenti ai principi del PUC-PEIP, tenendo conto delle specifiche peculiarità dei territori interessati e delle politiche di valorizzazione della sostanza costruita e del paesaggio già messe in atto; e ciò, senza escludere a priori la possibilità di un adattamento specifico non solo delle norme, ma pure dei perimetri dei paesaggi che li interessano. In questo senso si propone il seguente emendamento all'art. 22 NAPUC-PEIP:

22.3 *(nuovo) Per la durata transitoria di 5 anni restano pure in vigore i Piani regolatori del Comune di Cevio, Sezioni di Bignasco e Caveragno - Valle Bavona, approvato il 26 aprile 2000, e di Monte Carasso, zona Corte di Sotto (comprensori di Curzútt e della Collina Alta), approvato il 26 ottobre 2004.*

22.4 ex art. 22.3.

La Commissione intendeva originariamente estendere tale regime transitorio anche all'analogo comprensorio interessato della Valle Malvaglia; il relativo strumento pianificatorio (PR) non essendo però ancora in vigore, spetterà al Dipartimento del territorio, in sede di sua approvazione, assicurare la corretta presa in conto, in tale ambito, delle considerazioni espresse nel presente capitolo.

Per il resto le NAPUC-PEIP stabiliscono, in generale, già che, per quanto riguarda le porzioni di paesaggio con edifici e impianti protetti che invadono la zona edificabile, le NAPUC-PEIP non trovano applicazione, rimanendo in vigore le disposizioni pianificatorie dei PR comunali.

**8.3.2** La Commissione ritiene altresì opportuno introdurre nella NAPUC-PEIP alcune ulteriori restrizioni intese ad evitare, nella massima misura possibile, il rischio di un'urbanizzazione diffusa del territorio fuori dalle zone edificabili indotta dalla trasformazione degli edifici degni di protezione; ciò, nell'ottica di meglio assicurare la messa in atto dei principi già stabiliti dalle pertinenti norme federali (vedi art. 24d cpv. 3 lett. c LPT e 39 cpv. 3 lett. d OPT, giusta i quali, ai fini del rilascio dell'autorizzazione edilizia, deve essere *"necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente"*), volti a preservare i paesaggi (protetti) nei quali gli edifici meritevoli sono inseriti, e in ultima analisi anche il fondamentale principio della separazione fra territorio edificabile e non. In questo senso si propongono i seguenti emendamenti delle NAPUC-PEIP:

8.4 *(nuovo) All'interno del comprensorio del PUC-PEIP non sono, di principio, ammesse nuove opere di urbanizzazione al servizio dei fondi privati.*

- 11.4 *(nuovo) Il cambiamento di destinazione può essere autorizzato soltanto se è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione, sono ribaltati sul proprietario.*
- 15.9 Accessi e posteggi  
(modificato) La trasformazione e ogni altro intervento sugli oggetti non deve comportare l'attuazione di nuove infrastrutture per il traffico, ed in particolare di *strade*, accessi e posteggi. L'autorizzazione a riattare o trasformare non conferisce nessun diritto a realizzare un acceso carrozzabile o dei posteggi, neanche in futuro.
- 15.11 Impianti tecnici
- 15.11.1 La trasformazione degli oggetti ...
- a) la definizione del sistema di smaltimento ...
  - b) la definizione del sistema di approvvigionamento in acqua potabile ...
  - c) la valutazione del rischio idrogeologico e valangario ...
- (invariato)
- 15.11.2 *(nuovo) Le infrastrutture primarie (condotte d'acqua e d'energia, evacuazione dei liquami, illuminazione esterna, reti di telecomunicazione, ecc.) devono essere previste in loco e limitate allo stretto necessario. Per i gruppi di rustici, possono essere adottate soluzioni collettive. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni di cui all'art. 15.8 (sistemazione esterna).*

#### **8.4 Attuazione del PUC-PEIP e rapporti con l'Autorità federale**

**8.4.1** Nel messaggio (§ 10.2) il Consiglio di Stato rileva, consapevolmente, che *"l'efficacia dell'applicazione della Scheda 8.5, e quindi della concreta salvaguardia degli elementi tipici del paesaggio individuati, risiede evidentemente nel rispetto delle autorizzazioni edilizie rilasciate"*.

È noto che l'Autorità federale rimprovera al Consiglio di Stato il fatto che vengono risp. sono state regolarmente rilasciate in passato, in particolare dopo l'approvazione federale dell'aggiornamento della scheda del piano direttore, le autorizzazioni per il cambiamento di destinazione dei rustici in assenza dei necessari strumenti giuridico-pianificatori (ora perfezionati con il Piano in esame), e di non aver messo in atto una pratica sistematica per la verifica risp. la sanzione / ripristino delle situazioni di abuso nel territorio fuori dalle zone edificabili (situazione rilevata anche da alcune decisioni concrete del Tribunale cantonale amministrativo). Da qui, pure, la prassi instaurata dall'inizio del 2009 dall'Ufficio federale per lo sviluppo territoriale, di interporre regolarmente opposizione alle domande di costruzione fuori dalle zone edificabili pubblicate sul Foglio ufficiale, spesso anche non in relazione a rustici, prassi che provoca non poca irritazione nei Comuni e nei proprietari interessati.

Ritenuto quanto sopra, e nella misura in cui il Governo, ai fini dell'auspicata adesione anche da parte dell'Autorità federale al Piano in esame, afferma nel messaggio (§ 8) - e su questo anche la Commissione è ferma nel sostenerlo - che *"l'autorità federale deve tenere conto delle specificità urbanistiche e culturali regionali che contraddistinguono il territorio del Cantone Ticino, ed in particolare della dispersione degli insediamenti rurali tradizionali nel paesaggio, dovuta pure alla specifica particolarità della successione fondiaria"*, e che *"il diritto federale applicabile alla trasformazione di edifici e impianti degni di protezione ubicati fuori delle zone edificabili ... concede eccezioni di diritto cantonale che si dimostrano idonee alla gestione ed alla tutela di ampi contesti territoriali della Confederazione, ma pone invece rilevanti problemi al Cantone Ticino, proprio in seguito alle particolari caratteristiche ed alle dinamiche territoriali, culturali e socio-economiche"*, la



Commissione non può fare a meno di rilevare che una "ricucitura" del rapporto con l'Autorità federale, ma anche - e, anzi, soprattutto - il successo della politica di salvaguardia e valorizzazione dei rustici e dei relativi paesaggi non può prescindere da un serio impegno del Governo, e in particolare del Dipartimento, ma anche dei Comuni, ad una corretta applicazione del PUC-PEIP, ed a vegliare altresì, in generale, al rispetto dell'ordinamento vigente per gli interventi (anche al di fuori del campo d'applicazione del Piano in esame) fuori dalle zone edificabili.

Solo in questo modo si possono, infatti, creare le premesse per dare, ora, un "taglio" ad una situazione che oggettivamente sussiste, è contraria al diritto, e provoca pure ingiustificate disparità di trattamento fra chi rispetta la legge e le procedere, e chi no; e da questo profilo l'adozione del PUC-PEIP costituisce, per il Cantone, ma anche per i Comuni, l'occasione (opportunità) per mutare rispetto al passato, e anche più legittimamente nei confronti dei proprietari, attitudine nell'applicazione - che, invero, dovrebbe essere scontata - del (nuovo) ordinamento giuridico. E solo in questo modo la suesposta, legittima - ed anche da questa Commissione fortemente sostenuta - richiesta espressa dal Consiglio di Stato, affinché l'ordinamento giuridico federale non venga *"interpretato come un freno ed un ostacolo agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dal Cantone Ticino"*, può essere oggi realmente credibile; e porre - la Commissione lo auspica altrettanto fortemente - le necessarie premesse affinché si possano ripristinare in questa materia rapporti non più contenziosi (e limitati ai soli aspetti giuridico-legali), ma di dialogo e collaborazione, fra l'Autorità cantonale e l'Autorità federale.

Ciò si rende del resto necessario non solo per il tema, pur rilevante, qui in esame, ma anche perché Cantone e Confederazione sono chiamati, anzi devono interagire costruttivamente anche per altri numerosi e fondamentali progetti territoriali che interessano il Ticino: dalla completazione di AlpTransit (tratta Biasca-Giubiasco-Camorino, prolungamento a sud di Lugano), alla realizzazione degli importanti interventi infrastrutturali (in particolare quelli per la mobilità, non solo viaria, previsti dai Piani regionali dei trasporti), all'elaborazione dei programmi d'agglomerato (fondamentali anche per le politiche di sviluppo regionale), ecc.

**8.4.2** Per assicurare ulteriormente la corretta attuazione e il rispetto delle disposizioni del PUC-PEIP la Commissione ritiene necessario che l'Autorità cantonale, anche quale ente di supporto ai Comuni, in gran parte periferici, assuma concretamente la responsabilità di garantire una corretta applicazione del piano e delle sue norme sul territorio. Essa reputa in particolare che detta autorità debba a tal fine mettere in atto un apposito sistema di controllo, volto segnatamente ad assicurare l'effettiva verifica della conformità degli interventi eseguiti con l'autorizzazione edilizia rilasciata.

L'art. 19 NAPUC-PEIP (*controllo di cantiere e al termine dei lavori*) dispone, in proposito, già quanto segue:

- 19.1 Il Municipio è tenuto ad eseguire i controlli di cantiere nonché il controllo finale in applicazione dell'articolo 49 della Legge edilizia.
- 19.2 Al termine dei lavori, il Municipio procede ad un controllo finale, mediante il quale verifica nuovamente la conformità delle opere eseguite con la licenza di costruzione e le condizioni espresse nella stessa. Il verbale di tale verifica viene notificato al Dipartimento, unitamente ad una documentazione fotografica completa che attesti lo stato dell'intero edificio o dell'impianto al termine dei lavori.
- 19.3 ...

Nel senso sopra esposto la Commissione ritiene che, in aggiunta a quanto di competenza dei Municipi in base a tale norma, il Dipartimento del territorio, quale autorità di vigilanza, dovrà a sua volta procedere ad una verifica sistematica, tramite un apposito responsabile

da esso incaricato, di ogni licenza edilizia rilasciata. Essa reputa infatti essenziale dare un chiaro segnale ai Comuni, ai proprietari interessati, ed anche all'Autorità federale (ARE), nel senso che l'Autorità cantonale intende impegnarsi concretamente a valutare seriamente non solo i dossier edilizi inerenti agli edifici meritevoli di essere conservati, in sede di domanda di costruzione, ma anche e soprattutto la verifica finale dei lavori eseguiti.

Nell'ambito del rilascio del permesso di abitabilità, ai sensi dell'art. 49 LE, i Municipi dovranno pertanto verificare scrupolosamente gli interventi eseguiti, in particolare se quanto realizzato corrisponde o meno a quanto approvato e alle condizioni imposte secondo le NAPUC-PEIP. E in questo compito saranno supportati dal responsabile cantonale incaricato, che garantirà la corretta messa in atto del sistema di verifica finale dei lavori.

La Commissione, dopo aver valutato il possibile carico di lavoro che un simile compito comporta, osserva che, dall'istituzione della Commissione cantonale in materia di rustici, ossia dal 14 dicembre 2001, questa ha valutato ca. 2'400 domande di costruzione che concernono edifici meritevoli di conservazione, non ancora riattati o già trasformati. Si stima pertanto che ogni anno vengono presentate mediamente ca. 300 domande di questo genere, di cui ca. la metà riguardante cambiamenti di destinazione (da stalla ad abitazione; la restante parte riguarda manutenzioni, rifacimenti dei tetti, modifiche di aperture, sistemazioni interne di edifici già trasformati nel passato, ecc.). Delle 300 domande presentate, ca. due terzi sono state preavvisate favorevolmente, mentre un terzo negativamente.

La verifica in loco di ogni dossier conclusosi con il rilascio di un valido titolo autorizzativo e la redazione di un relativo rapporto comportano la necessità di avere a disposizione una persona (collaboratore tecnico-amministrativo) a tempo pieno. Tale figura dovrebbe far parte della Commissione cantonale in materia di rustici, in modo da poter conoscere il singolo progetto sin dall'inizio, di valutarlo e preavvisarlo con i colleghi e di seguirne quindi la realizzazione nel caso venga concessa la licenza edilizia.

Il responsabile cantonale sarà altresì incaricato di redigere, a scadenze annuali, un rapporto completo ed esaustivo sulle verifiche effettuate, che dovrà essere trasmesso alla scrivente Commissione e alle altre parti interessate.

Gli attuali effettivi dell'Ufficio delle domande di costruzione e della Sezione dello sviluppo territoriale non risultano permettere di attingere ad un'unità già presente: vi è quindi la necessità di far capo ad un'unità supplementare, che lavori nell'amministrazione oppure, nel caso in cui non vi sia un profilo che risponda ai requisiti necessari, da reperire all'esterno. Il costo è stimato nell'ordine di CHF 105'000.- annui.

La Commissione ritiene pertanto di proporre a tal fine, con l'inserimento dell'apposito emendamento figurante nell'annesso decreto legislativo, lo stanziamento di un credito di CHF 525'000.-, corrispondente al costo della suddetta unità per la durata di 5 anni. In seguito il Dipartimento del territorio dovrà naturalmente proseguire il compito sopra descritto, facendo però capo alle proprie risorse ordinarie.

Per concretizzare questo compito anche a livello normativo, la Commissione propone i seguenti emendamenti delle NAPUC-PEIP:

#### **Art. 6 Dipartimento**

Il Dipartimento veglia sull'attuazione del PUC-PEIP e in particolare:

- a) ... (invariato);
- b) ... (invariato);
- c) *(nuovo) vigila, in collaborazione con i Comuni, sul rispetto delle licenze di costruzione rilasciate e delle relative condizioni*
- d) (ex lett. c) ...

- e) (ex. lett. d) ...
- f) (ex. lett. e) ...

#### **Art. 19 Controllo di cantiere e al termine dei lavori**

- 19.1 (modificato) Il Municipio, *in collaborazione con il Dipartimento*, è tenuto ad eseguire i controlli di cantiere nonché il controllo finale in applicazione dell'articolo 49 della Legge edilizia.
- 19.2 (modificato) Al termine dei lavori, il Municipio, *in collaborazione con il Dipartimento*, procede ad un controllo finale, mediante il quale verifica nuovamente la conformità delle opere eseguite con la licenza di costruzione e le condizioni esposte nella stessa. Il verbale di tale verifica viene notificato al Dipartimento, unitamente ad una documentazione fotografica completa che attesti lo stato dell'intero edificio o dell'impianto al termine dei lavori.
- 19.3 ...

**8.4.3** Sempre nella stessa ottica la Commissione ritiene infine di dover altresì rendere più rigorose le disposizioni che regolano le conseguenze del mancato ossequio delle condizioni stabilite in sede di rilascio delle autorizzazioni edilizie riferite agli edifici meritevoli di protezione.

In buona sostanza, nei casi in cui l'istante adempierà in modo rigoroso le condizioni imposte, il Municipio potrà concedere il permesso di abitabilità. Nei casi in cui vi saranno delle divergenze, il Municipio dovrà richiedere che le stesse vengano eliminate o corrette, in modo tale che l'edificio rispetti quanto previsto dalla licenza. Nei casi in cui vi saranno invece delle divergenze rilevanti e gravi, e in particolare in presenza di demolizioni parziali o complete dell'edificio originario con successive ricostruzioni "ex-novo", il Municipio dovrà negare il permesso di abitabilità e ordinare all'istante i provvedimenti che si impongono, ritenuto che in tali casi si riterranno decadute sia la licenza rilasciata, sia la qualifica di edificio o impianto degno di protezione.

Riprendendo quanto già previsto nella originaria scheda 8.5 del PD (vedi Allegato, p.to 2b, ultimo paragrafo), la Commissione propone pertanto i seguenti emendamenti delle NAPUC-PEIP:

- 19.3 (modificato) Nel caso in cui si dovessero evidenziare differenze nell'esecuzione dell'opera rispetto a quanto autorizzato con la licenza di costruzione e le relative condizioni, il Municipio ordina immediatamente la sospensione dei lavori e l'avvio di una procedura di domanda di costruzione a posteriori per tutte le opere eseguite in difformità dalla licenza.
- 19.4 (modificato) Le violazioni formali e materiali della legge sono perseguite giusta la Legge edilizia, *ritenuto che l'esecuzione degli interventi autorizzati in modo gravemente difforme dalla licenza di costruzione comporta la decadenza della licenza medesima e della qualifica di edificio o impianto degno di protezione.*

### **8.5 Promozione dei paesaggi protetti**

I comprensori delimitati nel PUC-PEIP costituiscono, ex lege (art. 39 cpv. 2 OPT) e in virtù di quanto disposto dalla scheda P3 (ex 8.5) del PD, dei paesaggi protetti, ovvero "posti sotto protezione" (art. 39 cpv. 2 lett. a OPT).

La funzione di tali paesaggi non si riduce quindi a consentire il cambiamento di destinazione degli edifici e impianti degni di protezione situati al loro interno, autorizzato poiché trattasi di "elementi tipici del paesaggio", che con il paesaggio medesimo "formano un'unità degna di protezione" (art. 39 cpv. 2 lett. a OPT), e il cui "mantenimento" determina il "carattere particolare del paesaggio" stesso (lett. b). Difatti, anche gli "indirizzi generali" (§ 2) della scheda P3 del PD sono volti ad "assicurare la gestione e la protezione del

*territorio fuori delle zone edificabili"* (permettendo in particolare *"il mantenimento e la valorizzazione degli edifici e impianti degni di protezione situati fuori dalle zone edificabili, laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio tradizionale locale"*); e nelle *"misure"* di attuazione della scheda (§ 3) si sottolinea che *"la necessità di protezione"* implica da parte dell'Autorità cantonale un *"coordinamento ... al fine di ottenere un quadro paesaggistico coerente"*, da attuare tramite *"il piano comprensoriale (che può raggruppare più tematiche di un'unità geografica di una certa dimensione e omogeneità tra cui quella che concerne la presente scheda)"*, *"l'elaborazione di sottoschede della presente scheda che interessano delle unità geografiche specifiche"*, *"la pianificazione intercomunale secondo l'art. 24 cpv. 5 della LALPT"*, *"il Piano di utilizzazione cantonale (PUC)"*. Ai Comuni, previa raccolta dei necessari *"elementi conoscitivi di base"*, spetta poi definire *"le misure vincolanti atte a garantire una gestione attiva e la protezione del paesaggio"* (§ 4.2, *"compiti - livello comunale"*, lett. b *"messa sotto protezione"*).

La delimitazione dei paesaggi protetti di cui al PUC-PEIP implica quindi anche una componente fondamentale riferita alla gestione attiva e alla promozione di tali paesaggi, e all'adozione di concrete misure a tal fine (per es. per il contenimento della progressione del bosco, il recupero di muri a secco e altri manufatti tradizionali, il mantenimento dei terrazzamenti e delle aree coltivate o aperte, ecc.), indipendentemente anche, anzi a complemento del contributo apportato dalla trasformazione degli edifici degni di protezione e, in connessione a questa, dalla gestione e recupero delle relative adiacenze.

La Commissione ritiene pertanto indispensabile che, ai fini della messa in atto del PUC-PEIP, in tutte le sue componenti, il Cantone debba promuovere concretamente l'avvio, a livello locale, di progetti finalizzati ad un'effettiva gestione attiva e protezione dei paesaggi così delimitati, da elaborare e poi condurre da parte dei Comuni interessati. A tal fine essa reputa in particolare che il compito del Cantone debba estendersi non solo alla definizione degli indirizzi, criteri e metodi per l'elaborazione di tali progetti, ma anche ad una partecipazione ai costi per la loro esecuzione. Spetterà al Consiglio di Stato definire le più precise condizioni per l'erogazione dei finanziamenti; i quali, a mente della Commissione, dovranno comunque essere subordinati, oltre che alla presentazione e approvazione dei progetti, allo stanziamento da parte dei Comuni interessati dei necessari crediti d'investimento, compendiati appunto dagli aiuti cantonali.

Tenuto conto del carattere sovracomunale dei perimetri del PUC-PEIP, il suesposto modo di procedere risulta in particolare conforme, ed anzi attua concretamente gli indirizzi e le misure previste anche dalla scheda P2 del PD, *"Progetti di paesaggio comprensoriali (PPC)"*, richiamata espressamente nella scheda P3. In base alla scheda P2 *"la progettazione paesaggistica su scala comprensoriale è pensata come un metodo di lavoro attraverso il quale le collettività locali promuovono, singolarmente o in cooperazione, la valorizzazione del paesaggio. Il Cantone definisce i comprensori, fornisce un supporto conoscitivo e tecnico, sostiene finanziariamente gli enti locali"* (§ 1, *"situazione, problemi, sfide"*, pag. 1). *"Il Cantone promuove il progetto di ... PPC quale metodo per definire, in modo molto pratico e concreto, le misure volte a migliorare l'assetto pianificatorio del Ticino"*, e *"deve avere un approccio interdisciplinare e considerare tutti gli elementi e tutti gli attori che concorrono a caratterizzare il paesaggio"*(*ibidem*). Come rileva ulteriormente la scheda - e ciò assume particolare rilevanza per i paesaggi qui in esame - *"un aspetto peculiare del progetto sono gli ampi processi partecipativi che ne caratterizzano l'elaborazione e che coinvolgono, in primo luogo, la popolazione direttamente interessata"*, ciò che permette in particolare di *"stimolare in loro la consapevolezza del proprio territorio"* (*ibidem*, pag. 2). Come detto, *"i Comuni fungono da promotori, sostenuti dal Cantone nel ruolo di consulente"*, che *"si assume l'onere di effettuare un lavoro di preparazione"*,

ovvero di *"lettura del paesaggio"*, ed *"elabora delle direttive di metodo per l'allestimento dei PPC"*.

I progetti così elaborati permetteranno nel contempo di precisare concretamente la portata della protezione istituita sui paesaggi in questione, che non potrà, come tale, essere genericamente ritenuta quale elemento ostante ai sensi dell'art. 24 lett. b LPT per eventuali altri interventi nel territorio.

La Commissione invita pertanto il Consiglio di Stato a presentare, a breve termine, un messaggio, che delinei le modalità di lavoro e proponga lo stanziamento di un adeguato credito per il finanziamento dei progetti di gestione e protezione dei paesaggi del PUC-PEIP nel senso sopra indicato.

## **9. CONCLUSIONI**

Con gli approfondimenti e i complementi d'analisi sviluppati nel presente rapporto, che vanno a compendiare le considerazioni espresse nel messaggio, e le ulteriori proposte di emendamento e richieste al Consiglio di Stato formulate al precedente cap. 8, la Commissione ritiene di aver ulteriormente consolidato le premesse per l'approvazione del PUC-PEIP e per assicurarne il suo corretto rispetto e la sua concreta messa in atto; e per concretizzare così, finalmente, una soluzione che permetta di garantire la salvaguardia di questo ingente patrimonio costruito, nel contesto di una corretta promozione dei paesaggi nei quali è inserito. La Commissione auspica, anzi è convinta che Consiglio di Stato, Comuni e proprietari interessati sapranno dare seguito agli indirizzi ribaditi dalla Commissione; e confida che anche l'Autorità federale, e in particolare l'ARE, sapranno adeguatamente considerare gli ingenti sforzi prodotti risp. gli importanti impegni assunti dal Cantone Ticino, mostrando una disponibilità e spirito costruttivo nei confronti di una soluzione (che è anche un'opportunità) che appare oggettivamente adeguata per risolvere in modo definitivo una problematica che si trascina da troppo tempo.



Per i suesposti motivi la scrivente Commissione invita il Gran Consiglio a voler approvare il Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP) come al decreto legislativo annesso al Messaggio, con gli emendamenti degli art. 6, 8, 11, 15, 19 e 22 NAPUC-PEIP descritti al precedente p.to 8.

Per la Commissione speciale pianificazione del territorio:

Luca Beretta Piccoli e Lorenzo Orsi, relatori  
Barra - Canepa - Duca Widmer - Ferrari (con riserva) -  
Galusero - Garzoli - Gianora - Lepori - Marcozzi -  
Mariolini - Paparelli - Rizza - Weber

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

### **concernente l'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamati gli art. 44-53 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) e segnatamente l'art. 48 cpv. 1 LALPT;
- visto il messaggio 26 maggio 2009 n. 6224 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 27 aprile 2010 n. 6224R della Commissione speciale per la pianificazione del territorio,

**d e c r e t a :**

#### **Articolo 1**

È approvato il Piano d'utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP).

#### **Articolo 2**

<sup>1</sup>È stanziato un credito di fr. 525'000.- per le spese di gestione corrente in base al PUC-PEIP dal 2011 al 2015.

<sup>2</sup>La spesa è iscritta al conto di gestione corrente dei Servizi generali del Dipartimento del territorio

#### **Articolo 3**

È fatto ordine al Dipartimento del territorio di procedere alla pubblicazione del PUC-PEIP secondo le modalità stabilite dall'art. 48 cpv. 2 e 3 LALPT.

#### **Articolo 4**

Contro l'approvazione del Piano di utilizzazione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione di cui all'articolo precedente.

#### **Articolo 5**

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.